

Decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 2010²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo europeo del 26 maggio 2000³ relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo.

³ Al momento della ratifica il Consiglio federale dichiara che:

1. «In applicazione dell'articolo 14 capoverso 3 lettera a dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), la Svizzera dichiara che il presente Accordo non si applica:
 - a. al Reno a monte del ponte stradale di Rheinfelden;
 - b. ai laghi di Costanza, Lemano, Maggiore e di Lugano.»
2. «In riferimento all'articolo 14 capoverso 3 lettera b dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), la Svizzera dichiara che l'applicazione del presente Accordo al Reno a valle del ponte «Mittlere Brücke» di Basilea è subordinata alla conformità con le procedure previste dallo statuto della Commissione centrale per la navigazione sul Reno. Di conseguenza le disposizioni dell'Accordo ADN e dei suoi allegati nonché le relative modifiche devono essere attuate conformemente alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.»

¹ RS 101

² FF 2010 827

³ RS ...; FF 2010 843

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali, conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.